

ACCORDO INTEGRATIVO CCPL Firenze

Integrativo del CCNL del 01/07/2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini
nella provincia di Firenze

Tra

Ance Firenze rappresentata dal Presidente Geom. Boris Baldini con l'intervento della Commissione Sindacale nelle persone di Dott. Sergio Vanni, Sig. Fabio Falciani Geom. Riccardo Spagnoli assistiti dal Dott. Giorgio Pizzuti, Dott.ssa Raffaella Santoro e Sig.ra Francesca Viviani

e

La Fillea Cgil nella persona della Sig. Marco Benati, Alessandro Lippi, Linerina Villa, Stefano Pini, Giulia Masini, Angelo Raimondi, Giuseppe Martelli, Paolo Grasso, Ilir Gerbeti Damiano Foutsias, Filca Cisl nella persona del Sig. Ottavio De Luca, Stefano Tesi, Gianni Tentoni, Feneal Uil nella persona del Sig. Ernesto D'Anna Laura Zucchini, Maria Grazia Forconi, Giovanni Ciampi, Luca Vomero, Gaudenzio Rinaldi

Premesse.....	pag. 2
Relazioni industriali.....	pag. 3
Regolarità del lavoro, cantiere trasparente	pag. 4
Orari di lavoro	pag. 5
Lavoratori autonomi.....	pag. 6
Appalti, subappalti, distacchi.....	pag. 7
Elemento Variabile della Retribuzione	pag. 8
Diaria e trasferta	pag. 9
Trasporto	pag.10
Indennità di trasferta	pag.10
Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza	pag.11
Borsa Lavoro	pag.11
Prestazioni extra contrattuali	pag.12
Premialità regolarità aziendale	pag.12
Indennità lavoro in montagna	pag.12
Validità e durata	pag.12


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and several smaller initials and marks at the bottom.

PREMESSE

Il settore dell'edilizia, pur con limitati leggeri segnali di ripresa, continua ad attraversare una lunga fase di crisi. Il rinnovo del CCPL è elemento necessario per indirizzare la ristrutturazione del settore verso una maggiore legalità, regolarità, sicurezza.

Con queste finalità si individuano i seguenti obiettivi generali:

- aumentare la formazione svolta dalla Scuola Edile rivolta a giovani, disoccupati, impiegati, e tesa all'aggiornamento sulle nuove tecniche di costruzioni ecologiche e di qualità.
- limitare l'impiego nei cantieri ai lavoratori solo con partita iva "genuina" secondo la normativa vigente e adeguatamente formati per la sicurezza;
- promuovere protocolli con le maggiori stazioni appaltanti per la corretta applicazione del CCNL e CCPL di settore in caso di lavorazioni edili, per la trasparenza della regolarità e sicurezza delle maestranze coinvolte, per la corretta concorrenza tra imprese;
- promuovere la bilateralità del settore quale elemento essenziale per la corretta concorrenza tra imprese e responsabilità sociale. Per questo si considera fondamentale il rafforzamento del Durc, la verifica della congruità contro le violazioni contributive e recuperando le relative morosità.



Relazioni industriali e diritti sindacali.


Le parti condividono che è fondamentale il confronto tra parti sociali per la gestione degli Enti bilaterali, favorire lo sviluppo del settore, la corretta concorrenza tra imprese, la tutela e promozione delle conoscenze e capacità professionali dei lavoratori.

Le parti si impegnano a promuovere e condividere un percorso di costituzione di un Sistema Bilaterale delle Costruzioni della Toscana in armonia con quanto previsto dagli accordi nazionali con l'obiettivo di comprendere tutte le rappresentanze datoriali.

Le parti si impegnano ad un confronto periodico per condividere percorsi di rilancio del settore delle costruzioni nella città metropolitana di Firenze, puntando sulla qualità delle costruzioni a partire dalla sostenibilità e risparmio energetico, infrastrutture per la mobilità sostenibile, legalità e regolarità del lavoro.



Pb



 01







Regolarità del lavoro - Contratto unico di cantiere

E' condizione necessaria, per la corretta concorrenza tra imprese e nell'interesse dei lavoratori, il completo rispetto del CCNL e CCPL del settore merceologico firmati dalle Parti che sottoscrivono il presente contratto territoriale, compresa l'attività nei cantieri di restauro del patrimonio artistico ed archeologico (ex art. 30 c. 4 d.lgs. n.50/2016).


Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, la sicurezza in cantiere, la corretta concorrenza tra imprese si condivide di escludere l'impiego di lavoratori edili retribuiti con voucher per ogni lavoro edile nella città metropolitana di Firenze.

E' di primaria importanza che nel cantiere si ricomponga quella frammentazione che caratterizza il settore. Le varie figure professionali presenti a vario titolo in cantiere quali fornitori, esecutori di lavorazioni specialistiche, ecc. vanno regolate e gestite nel rispetto della singola funzionalità delle stesse. Le parti si impegnano pertanto a sperimentare il "contratto di cantiere" che garantisca tutti e che promuova il massimo rispetto della legalità e della sicurezza, nonché la corretta applicazione delle norme contrattuali e che eviti l'insorgere di fenomeni di "dumping contrattuale". Le parti individuano nello strumento del "contratto di cantiere" una forma di garanzia sia a tutela dei lavoratori, che delle Imprese e della Committenza nella corretta gestione del cantiere stesso. Condividendo tale impostazione le Parti Sociali territoriali si dichiarano pronte a sperimentare fin da subito la contrattazione d'anticipo in tutti quei cantieri pubblici e privati di importo superiore a € 10 milioni.

Le parti condividono la necessità di doversi adoperare per garantire lo scrupoloso rispetto del CCNL e CCPL edilizia industria anche tramite l'Ente Cassa Edile che dovrà verificare l'iscrizione e la regolarità delle aziende oltre che di tutti i subappaltatori anche tramite lo strumento delle notifiche preliminari nel rispetto dell'applicazione del CCNL. Al raggiungimento di tale scopo si ritiene indispensabile la sinergia e la collaborazione con l'Ente Scuola/Cpt attraverso il corretto scambio di informazioni tramite sistemi informatici "comunicanti" nonché l'impegno ad adoperarsi per realizzare le medesime sinergie e collaborazioni con gli EE.BB del territorio toscano.

Le Parti ritengono inoltre opportuno sensibilizzare le Stazioni Appaltanti che nella fase di selezione/esecuzione dei lavori siano sempre perseguiti gli obiettivi di massima trasparenza, legalità e sicurezza del lavoro, la congruità dei prezzi e la qualità delle opere da effettuare.

Al fine della validità della denuncia mensile alla Cassa Edile di Firenze è obbligatoria l'indicazione del cantiere/i di svolgimento del lavoro.




Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left, a signature in the center, and several smaller signatures at the bottom.

Orario di lavoro, ferie

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal CCNL di settore, viene confermato che il godimento delle ferie debba avvenire nella misura di n. 3 settimane consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Ciò premesso tenuto conto nella necessità di mantenere in attività i cantieri delle imprese si concorda che, a fronte di obiettive esigenze produttive e di necessità tecnico organizzative, potrà essere stabilito ai fine del godimento delle ferie nei mesi sopra indicati, di comune accordo tra le parti lo scaglionamento dei lavoratori nell'assegnazione delle ferie. Il restante periodo sarà concordato tra lavoratore ed azienda tenendo conto delle esigenze di entrambi le parti. L'azienda entro il mese di marzo rende noto e concorda con i lavoratori il piano ferie annuale.


The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there are three distinct signatures: a large, flowing one at the top, a smaller one below it, and another one further down. In the center, there is a signature that appears to be a simple 'G'. On the right side, there are two more signatures, one above the other, both appearing to be initials or short names. The signatures are scattered across the lower half of the page.

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi senza dipendenti, del settore edile, rappresentano una significativa parte del settore stesso che, al fine di garantire maggiore sicurezza nei cantieri nonché al fine di contrastare abusi ed utilizzi elusivi ed evasivi degli stessi lavoratori autonomi (come previsto dalla legge e dalla circ. Ministero del Lavoro n. 16 del 04/07/2012), devono essere progressivamente coinvolti nell'accesso agli Enti Bilaterali del settore.

Si condivide pertanto di definire entro il 30/06/2017:

- modalità di iscrizione all'Ente Unificato con lo scopo di monitorarne la presenza nel settore e definizione dell'accesso a pagamento ai servizi dell'Ente Scuola Edile - CPT di Firenze;
- approfondimento della possibilità di analisi ed definizione di parametri di equo compenso della relativa opera.



Appalti, subappalti, distacchi

Appalto

Legalità, regolarità e sicurezza

Negli appalti di importo superiore a € 5 milioni è obbligatorio:

- svolgimento del confronto sindacale per la contrattazione di anticipo all'avvio del cantiere ex art. 113 del CCNL;
- applicazione delle procedure "Cantiere trasparente" della Cassa Edile e Scuola Edile-CPT di Firenze con la dotazione di tutte le maestranze impegnate nel cantiere del tesserino elettronico (ex d.lgs. 81 del 2008) per la registrazione della formazione, delle entrate ed uscite dal cantiere in collaborazione con gli enti di controllo preposti (ex protocollo Tramvia del 06/08/15) E' escluso l'utilizzo del tesserino elettronico come forma di controllo a distanza del lavoratore.

Continuità dei rapporti di lavoro con cambio appalto: in caso di cambio di appalto/subappalto si stabilisce l'obbligo dell'appaltante/subappaltante di svolgere un confronto preventivo con le OO.SS. territoriali e con la RSU ove costituita, per tutelare i lavoratori occupati. Al fine di evitare dumping contrattuale e sociale si stabilisce che ogni percorso di riassorbimento del personale già impegnato nell'appalto/subappalto dovrà avvenire a condizioni normative, retributive, e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto quelle in essere precedentemente. Allo stesso modo, sempre nell'eventuale percorso di riassorbimento, l'appaltatore subentrante, come previsto dall'art. 1 c. 42 della l. n. 92 del 28/06/12, ha l'obbligo di assumere senza il periodo di prova e con il riconoscimento dell'anzianità maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per i casi previsti dalla legge.

Subappalto

In caso di assegnazione di lavorazioni in subappalto l'impresa ha l'obbligo di darne comunicazione anticipata alle OO.SS. territoriali via posta elettronica.

Sono oggetto di comunicazione anche le aziende che opereranno in cantiere con CCNL di diverso settore.

In caso di crisi aziendale, con ricorso agli ammortizzatori sociali, l'azienda che abbia la necessità di assegnare lavorazioni in subappalto, deve confrontarsi tempestivamente con le OO.SS. territoriali e alla RSU prima della sottoscrizione dei relativi contratti.

Distacco di lavoratori

L'azienda che distacca lavoratori presso altra impresa e l'azienda che utilizza lavoratori distaccati, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, è obbligata a dare comunicazione anticipata alle OO.SS. territoriali tramite Pec

In caso di non pagamento dell'opera prestata e/o dell'accantonamento presso la Cassa Edile, e/o dei contributi previdenziali ed assicurativi, a prescindere dai requisiti di legge per tutti i crediti di lavoro ivi comprendendo quanto dovuto a titolo di accantonamenti presso la cassa edile ove ha sede il cantiere, il distaccante ed il distaccatario sono corresponsabili in solido di ogni credito di lavoro in particolare il distaccatario è obbligato a risarcire il danno previdenziale corrispettivo direttamente ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta documentata. Si pattuisce quindi la seguente procedura: il lavoratore che metta in mora il distaccante e distaccatario per i titoli relativi al mancato versamento del salario, dei contributi e degli accantonamenti, in assenza di alcun riscontro da parte del distaccante nel limite di 15 giorni dal ricevimento della richiesta verrà risarcito dal distaccatario del danno corrispettivo che a sua volta potrà rivalersi sul distaccante



GG
A.
P.
H.
L.
a
J
7

Distacco di lavoratori da imprese straniere

Al fine di evitare dumping sociale contrattuale per la verifica della regolarità delle imprese edili straniere che operano nella città metropolitana di Firenze si stabilisce, nei casi previsti dalla legge di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nel paese dove ha sede l'impresa, l'obbligo di trasmissione mensile alla Cassa Edile di Firenze della copia di denuncia e versamento dei contributi per ogni lavoratore agli enti del paese estero corredata di traduzione legalmente riconosciuta. Per tutti i lavoratori distaccati, al fine della tutela della sicurezza, si stabilisce:

1. prima dell'operatività in cantiere, l'obbligo di formazione delle 16 ore al primo ingresso in Edilizia presso la Scuola Edile-CPT di Firenze;
2. la trasmissione alla Scuola Edile-CPT di Firenze di del lavoro di copia degli attestati di formazione per la sicurezza, con allegata la traduzione.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the page. Some are simple initials, while others are more complex and stylized, including one that appears to be a full name like 'Bai...'.

Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

In applicazione da quanto stabilito dagli art 38 del CCNL del 01/07/2014 nella città metropolitana di Firenze viene confermato l'istituto dell'EVR e riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1 luglio 2014.

L'EVR in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.

Ai fine delle determinazione annuale dell'EVR sono utilizzati i seguenti parametri:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25%
2. numero ore denunciate in Cassa Edile 25%
3. monte salari denunciato in Cassa Edile 25%
4. numero lavoratori frequentato corso 16 ore 25%

Le parti sociali si incontreranno entro il 31 gennaio 2018 di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento (2014 – 2015 – 2016) con quello immediatamente precedente (2015 – 2016 - 2017).

Al fine della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30% l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell'ipotesi di almeno 3 parametri positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità di cui sopra;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate nei territori.

Qualora gli indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

Nei casi previsti negli ultimi due capoversi, l'azienda dovrà attivare entro il mese di gennaio la procedura prevista dal CCNL.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%, come previsto dal CCNL.

L'erogazione dell'EVR per gli impiegati e operai sarà mensile, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

Diaria e Trasferta

Si inserisce all'art del CCPL:


Nel caso di utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi messi a disposizione dell'azienda, questi dovranno essere coperti con polizze assicurative Kasko e comunque in caso di diversa copertura assicurativa non è attribuita al lavoratore la responsabilità per danni al mezzo in caso di sinistro, fatto salvo il caso di colpa grave o dolo.

Pasto caldo

E' diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo (primo, secondo, bevanda e caffè) nelle seguenti modalità:

1. in trattoria per un importo a carico dell'azienda max € 9,14;
2. catering o mensa in cantiere, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell'azienda max €7,13 ;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l'indennità sostitutiva pari a € 0,66 per ora. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo predisposto dall'azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle esigenze dell'azienda. Tale importo per gli impiegati è pari a € 114,36.

Tale normativa sostituisce ed assorbe fino a concorrenza quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo in sede aziendale.



Indennità di trasporto

Per coprire il costo del trasporto per recarsi al lavoro, si riconosce un'indennità:

mezzo proprio, o prelevato a raccolta
operaio/ora 0,25 impiegato/mese € 43,25
mezzo pubblico o FS
operaio/ora 0.30 impiegato/mese € 51,9

Gli importi di cui sopra vanno riconosciuti esclusivamente per le giornate effettivamente lavorate e vanno computati ai soli fini del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, escludendosi la computabilità sugli altri istituti contrattuali. Resto inteso che la suddetta indennità non è riconosciuta quando il dipendente utilizza il mezzo di trasporto di proprietà dell'azienda per recarsi sul luogo di lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti le indennità di trasporto aziendale di miglior favore per i lavoratori.

L'applicazione di quanto sopra agli impiegati, annulla e sostituisce l'accordo sindacale, avente per oggetto l'analogia indennità, sottoscritto in data 19/10/1989.

Prestazioni extra-contrattuali

Valutata la necessità di rafforzare il sostegno a favore dei lavoratori le parti concordano che, a partire dal 01/01/2017, saranno inserite le seguenti nuove prestazioni:

1-Rimborso redazione della dichiarazione dei redditi (ad es. mod.730, Unico,...) per max Euro 30 per anno solare, per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile al momento della presentazione della domanda, con almeno 600 ore denunciate e dietro presentazione di fattura di Caf autorizzato.

2-.

Premialità per la regolarità aziendale

Le Parti condividono l'opportunità di prevedere per l'anno 2017, previa verifica della relativa copertura finanziaria, una premialità per le aziende virtuose a partire dalla regolarità nelle denunce e nel versamento dei contributi alla Cassa Edile come previsto dal regolamento Cassa Edile.

Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza

Preso atto della lettera del 23/01/2017 delle oo.ss. regionali, di costituzione dell'Associazione Toscana per la Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri (SLC) e del relativo regolamento, le parti condividono l'adesione alla stessa associazione per lo svolgimento delle attività degli RLST come previste dalla legge e dal CCNL.

In attesa della piena esecutività della SLC, le funzioni vengono assolte dall'associazione RLST provinciale alle stesse condizioni contributive.

Borsa Lavoro

Considerato il ruolo strategico delle politiche attive del lavoro nel settore dell'edilizia, della formazione continua, la legalità e regolarità del lavoro, si intende confermare l'avvio della Blen.it come definito dal CCNL e dagli accordi nazionali e regionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo, unendo percorsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori edili disoccupati.

Lavori in montagna

Con riferimento art. 38 CCNL e all'art "Lavori speciali e disagiati" di cui al CCPL vigente, con decorrenza dal 01/01/2017 agli oerai che svolgono attività lavorativa in località ad una altezza superiore a mt. 750 sul livello del mare, viene corrisposto per l'effettivo lavoro una indennità pari ad una maggiorazione del 5% sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL

Validità e durata

Le regolamentazioni non modificate dal presente testo relativamente ad accordi di rinnovo dei precedenti CCPL rimangono in vigore.

Stante la vigenza individuata dal CCNL 01/07/2014 le parti stabiliscono che il presente CCPL è valido per tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze con decorrenza dal 01/01/2017 ed avrà validità fino al 31/12/2017.

Firenze 28/02/2017

Letto, firmato e sottoscritto.

ANCE Firenze
FIRENZE
G. G. G.
G. G. G.
G. G. G.

FILIEA-CGIL
G. G. G.
G. G. G.

FILCA-CISL
G. G. G.

FENEAL-UIL
G. G. G.

G. G. G.

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
 $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$
 3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
 $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$
 4. $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
 $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$